

FATTO E DIRITTO.

La società P*** A*** s.r.l., con sede in Gariga di Podenzano (PC), ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del sig. R****, per la somma di L. 5.544.000, quale saldo per la fornitura e posa in opera di mattonelle e rivestimenti in pietra e marmo per bagno, eseguiti presso l'abitazione dell'ingiunto.

Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il sig. R****, contestando l'importo azionato, perché, a suo dire, non doveva essere addebitato il costo della mano d'opera, così come concordato tra le parti, ed eccependo l'esistenza di vizi del materiale fornito, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione del contratto di fornitura ed il risarcimento dei danni.

Si è costituita la P*** A***, contestando le avverse domande, eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, a fronte del parziale adempimento dello stesso, e comunque la tardività della denuncia dei vizi e negando infine nel merito la sussistenza degli stessi.

La causa è stata istruita mediante audizione testimoniale, interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e CTU; all'esito, è stata trattenuta in decisione, sulle opposte conclusioni, come riportate in epigrafe, concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

1) Costo della manodopera.

Tale questione ovviamente, non è pregiudicata dalle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta-opposta, non riguardando vizi della fornitura, né comportando la risoluzione del contratto, ma riguardando lo stesso oggetto della prestazione eseguita dalla P*** A***.

Ciò posto, è evidente come, per prassi commerciale, la mano d'opera necessaria per la posa o installazione di materiale fornito dallo stesso posatore, non sia compresa nel prezzo di vendita del materiale medesimo, essendo invece calcolata a parte ed addebitata al compratore, salvo nei casi in cui il valore della cosa acquistata sia estremamente rilevante e quello della posa in opera irrisorio rispetto al primo, nel qual caso è ben possibile che il prezzo di vendita ricomprenda anche il lavoro per l'installazione; altrimenti – posto che la prestazione della manodopera è pacifica in causa e, quindi, l'opposta ha diritto al pagamento del corrispettivo – dovrà essere l'altra parte a dimostrare l'esistenza di un accordo in tal senso.

Dimostrazione che, nella fattispecie in esame, non è stata data dall'opponente.

Infatti, non solo la circostanza non è stata oggetto di prova testimoniale (l'opponente aveva, per la verità, dedotto sul punto il cap. 20 della propria memoria istruttoria, ma lo stesso

non è stato ammesso e la difesa attrice non lo ha più riproposto in sede di conclusioni); ma, in base a quanto sopra osservato sulla prassi commerciale in relazione al valore del materiale fornito e della posa in opera, si rileva come nella specie il prezzo esposto nella fattura n. 390/98, sia di poco inferiore ad un quarto del prezzo del materiale e non possa quindi ritenersi ricompreso nello stesso.

Del resto, ad ulteriore conferma in via presuntiva di tale soluzione, vi sono pure le produzioni dell'opponente, relative alla successiva installazione, nel bagno grande, di un rivestimento diverso rispetto a quello fornito dalla P*** A***, e per la quale anche sono stati addebitati a parte, dalla ditta posatrice, i costi della manodopera (v. doc. 5 di parte opponente).

L'importo esposto in questa fattura è quindi interamente dovuto all'opposta, non essendo poi stata mossa alcuna contestazione sulla posa in opera effettuata dalla P*** A***.

2) Eccezioni preliminari di decadenza per tardiva denuncia e di inammissibilità della domanda di risoluzione, assorbimento delle stesse nella infondatezza della domanda nel merito.

Si ritiene che non sia necessario esaminare e risolvere tali questioni preliminari, in base al principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la s.d. "ragione più liquida" che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile.

Tale principio è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.2008); perciò la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24883 del 9/10/2008 e n. 29523 del 18/12/2008; nel merito, Trib. Piacenza 28.10.2010, n. 713, in *Il Caso.it*, n. 2053; C. App. Firenze, sez. I, 7/10/2003 e Trib. Lucca 8/2/2001, in *Riv. Arbitrato* 2001, 247). Del resto, si osserva anche come la causa in esame sia stata completamente istruita, anche nel merito,

sicché, per evitare che tutta questa attività processuale risulti inutile, è più opportuno valutare il merito della questione anziché soffermarsi sulle questioni preliminari.

Nel caso di specie, dunque, deve rilevarsi che la istruttoria espletata ha escluso la sussistenza dei vizi del materiale lamentati dall'opponente, sicché – a prescindere dalla verifica della loro tempestiva denuncia o dalla ammissibilità della domanda di risoluzione – l'opposizione deve comunque essere respinta nel merito.

Il sig. R****, infatti, contesta sostanzialmente tre aspetti: le lastre di marmo di Carrara da posare nel bagno grande (denominato anche Bagno A) avrebbero avuto dimensioni tra loro difformi, che avrebbero comportato, al momento del loro affiancamento, la creazione di fughe irregolari e non allineate; le lastre utilizzate per il rivestimento del pavimento e per le mensole dei lavabi avrebbero presentato una differente tonalità di colore; infine, una lastra da posizionarsi nel bagno di servizio (bagno B) presentava una chiazza giallastra.

La CTU eseguita dal geom. G.D., in maniera esauriente e completa, priva di vizi logici e tecnici e, sostanzialmente, nemmeno contestata dalle parti (salvo quanto si dirà tra breve sul mancato sopralluogo presso l'abitazione dell'attore), ha escluso, o meglio, non è stata in grado di verificare i primi due vizi contestati, quelli relativi al bagno principale, dal momento che – come pacificamente ammesso dallo stesso opponente – il rivestimento di tale bagno è stato completamente rifatto e sostituito con uno nuovo (a mosaico), sicché non è stato possibile al consulente verificare il dedotto mancato allineamento delle lastre non più posate.

A fronte dell'integrazione delle indagini peritali disposta dal G.I. il 17.12.2002, il geom. Draghi tentava di effettuare un secondo sopralluogo presso l'abitazione del R****, al fine di visionare le lastre di marmo ancora presenti e depositate nella cantina; ma, nonostante previo avviso all'attore a mezzo raccomandata – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa opponente, secondo cui il CTU si sarebbe presentato “a sorpresa” presso l'abitazione del R**** – quest'ultimo non si rendeva disponibile per il sopralluogo e la verifica conseguente. Il CTU, pertanto, non poteva che constatare l'impossibilità di procedere agli accertamenti richiestigli e faceva comunque notare, quanto alla contestazione sul diverso colore dei rivestimenti per il pavimento e per le mensole del lavabo, come, trattandosi di lastre di marmo naturali, una differenza di tonalità e sfumature è ben possibile, anche per lastre ricavate dal medesimo blocco di marmo.

Né la prova di detti vizi può ritenersi raggiunta in base alle deposizioni testimoniali, attesa la totale contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi sul punto: da un lato, infatti, il teste PE. (all'epoca dipendente di P*** A***), ha negato vi siano stati problemi o contestazioni durante la posa in opera, mentre la teste P. (geometra di fiducia dell'attore, progettista e direttrice dei

lavori presso la sua abitazione), ha invece confermato la versione dell'opponente, sia in ordine all'esistenza dei vizi, sia in ordine alla loro tempestiva contestazione all'opposta. Mancano riscontri obbiettivi che possano far ritenere maggiormente attendibile una delle due dichiarazioni, ed anche da un punto di vista soggettivo entrambe potrebbero avere profili di non genuinità, atteso che ambedue i soggetti sono stati in qualche modo coinvolti nei lavori per cui è causa, l'uno (il Pe.) avendo materialmente posato in opera i rivestimenti (con la conseguente ovvia tendenza a negare eventuali difetti negli interventi da lui eseguiti) e l'altra (la P.) avendo provveduto non solo alla progettazione e direzione dei lavori, ma sinanche alla scelta del materiale ed all'indicazione delle specifiche tecniche e dimensionali al fornitore (con la conseguente ovvia tendenza ad addossare la responsabilità di eventuali difetti o problemi al fornitore stesso, piuttosto che alle sue attività); tutto ciò fermo restando che non si ritiene fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare della geom. P., ribadita dalla difesa opposta

anche in sede di comparsa conclusionale, atteso che in capo alla stessa non può ravvisarsi un interesse giuridico ex art. 246 c.p.c., tale da legittimarne l'intervento nella presente causa, dal momento che né l'opponente né l'opposta hanno mai manifestato l'intenzione di rivalersi nei suoi confronti e che l'opponente ha contestato vizi attribuendoli al materiale, in tal modo non prospettando alcuna responsabilità in capo alla direttrice dei lavori.

In conclusione, quindi, i difetti in esame non possono ritenersi provati

È evidente come una simile lacuna probatoria debba essere fatta ricadere sulla parte opponente, non solo perché da un punto di vista processuale era a questi che spettava di dimostrare i vizi della fornitura da lui lamentati, ma anche perché l'impossibilità di verifica del tecnico è stata cagionata direttamente dal comportamento della parte. Si osserva, ancora, come tale onere probatorio avrebbe ben potuto essere assolto direttamente dalla stessa parte, oltre che con la proposizione di un ATP, più semplicemente anche mediante la produzione di fotografie ritraenti il bagno prima del suo rifacimento; trattandosi di vizi esteriori, una simile documentazione (peraltro prodotta dall'opponente in relazione all'altro bagno) avrebbe consentito di apprezzare immediatamente l'esistenza o meno dei difetti contestati.

Il CTU ha, poi, in effetti, riscontrato l'esistenza di una macchia di colore giallastro su una lastra nel bagno di servizio – documentata anche fotograficamente – e posta in corrispondenza del lato basso della parete, in adiacenza al pavimento, attribuendo la sua comparsa al contatto della lastra con il pavimento in legno, sicché la stessa non è imputabile ad un difetto intrinseco del materiale; in ogni caso, il CTU ha quantificato l'ipotetico danno per tale vizio in € 130,00 a corpo (tenuto conto anche del danneggiamento riscontrato su un'altra lastra, su cui vedi *infra*); è quindi chiaro come lo stesso, sia per la sua scarsissima incidenza quantitativa, sia per il suo

valore, non sia in alcun modo di gravità tale da rendere l'intera fornitura inadatta all'uso cui era destinata ed a giustificare perciò la risoluzione del contratto (atteso che l'opponente non ha richiesto la riduzione del prezzo).

Solo per completezza va poi detto come non possano essere prese in considerazione altre due anomalie riscontrate dal CTU, sempre nel bagno piccolo, ovvero il danneggiamento di una lastra del pavimento e la non perfetta complanarietà di alcune lastre del rivestimento tra il lavabo e la porta di accesso al locale; si tratta, infatti, di "vizi" che non sono mai stati oggetto di contestazione, né prima del giudizio, né nell'atto di citazione e non fanno quindi parte della domanda e dell'oggetto della controversia.

In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3) Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste interamente a carico dell'attore-opponente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alla nota depositata dalla difesa opposta (espungendo dalla voce relativa alle spese vive, quelle per il pagamento del CTU, che vengono poste a parte a carico dell'opponente), anche le spese di CTU, appunto, come liquidate dal G.I. nel decreto del 8.11.2002, sono poste definitivamente a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta l'opposizione proposta da R**** e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 873/00 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 9.10.2000, a favore della P*** A*** S.r.l.;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.409,00 per diritti, € 1.850,00 per onorari ed € 334,00 per anticipazioni, oltre spese generali forfettarie al 12,5%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate dal GI, definitivamente a carico della parte opponente R****.

Così deciso in Piacenza, in data 16 febbraio 2011.

Il Giudice
dr. Mario Coderoni